

I lavoratori autonomi in agricoltura



Premessa

Da alcuni anni è stata riconosciuta una più ampia tutela previdenziale a coloro che svolgono l'attività autonoma in agricoltura.

In questa guida sono contenute tutte le informazioni che riguardano questi lavoratori, i criteri e le norme che regolano la loro contribuzione e le prestazioni a cui hanno diritto.

*Chi sono i lavoratori autonomi in agricoltura?
Come possono iscriversi negli elenchi di categoria?
A quali prestazioni hanno diritto?*

A queste e a numerose altre domande vuole rispondere questa guida che ha una funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto.

Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi vigenti ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Inps.

www.inps.it



Chi sono

Coltivatori diretti

Sono proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti (*coloro i quali per almeno 20 anni abbiano in godimento un fondo con l'obbligo di migliorarlo dietro il pagamento di un canone*) pastori e assegnatari di fondi nonchè appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed allo svolgimento delle attività connesse.

La loro attività deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere svolta in modo prevalente ed esclusivo (per attività prevalente si intende quella che impegna il coltivatore diretto per il maggior tempo dell'anno e che costituisce la maggiore fonte di reddito);
- può essere svolta con parenti o affini entro il quarto grado;
- il fabbisogno aziendale non deve essere inferiore a 104 giornate all'anno e il terzo di tale fabbisogno deve essere garantito dal nucleo familiare.

Mezzadri e coloni

I **mezzadri** sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al proprietario del fondo apportando all'impresa agricola soprattutto il lavoro personale

e della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro alla mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.

I **coloni** si differenziano dal mezzadro per l'apporto parziale del lavoro nella coltivazione del fondo e non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.

La posizione assicurativo-previdenziale di questi lavoratori è particolare: infatti, se il fondo e gli animali richiedono un fabbisogno lavorativo inferiore a 120 giornate annue, essi sono equiparati ai lavoratori subordinati e si dicono *piccoli coloni*.

Se invece il fondo richiede un fabbisogno superiore a 120 giornate annue, essi sono equiparati ai lavoratori autonomi e sono soggetti alla disciplina prevista per tali lavoratori.

DA RICORDARE

La legge 203 del 1982 ha disposto la conversione di tutti i contratti di mezzadria e colonia in contratti di affitto: i contratti ancora esistenti, pertanto, sono in via di estinzione.

Chi sono



Imprenditori agricoli a titolo principale (IATP)

Sono coloro che svolgono autonomamente, con capacità professionale, attività di conduzione dell'azienda agricola finalizzata ad una qualsiasi utilità economica. L'attività consiste nell'organizzare e coordinare in modo sistematico ed abituale la produzione con l'utilizzo di idonei mezzi operativi. E' dunque un'attività a specifico carattere direzionale che non richiede necessariamente l'esecuzione manuale dei lavori agricoli.

La norma istitutiva della categoria prevede che l'imprenditore agricolo a titolo principale dedichi all'attività non meno di due terzi della propria attività complessiva, ricavandone non meno di due terzi del proprio reddito globale. Nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono della metà.

Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione unicamente i titolari delle aziende e non i familiari degli stessi che eventualmente collaborano alla gestione dell'azienda.

L'iscrizione

Per avere diritto alle prestazioni previdenziali occorre iscriversi negli elenchi nominativi di categoria presso gli uffici dell'Inps. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, i lavoratori possono presentare la domanda presso la sede Inps dove sono localizzati i fondi, servendosi dell'apposito modulo. I coltivatori diretti dovranno richiedere il modulo contraddistinto dalla sigla Mod. CD1; gli imprenditori agricoli a titolo principale il modulo contraddistinto dalla sigla Mod. IATP1.

Per i mezzadri e i coloni esiste solo la possibilità di comunicare eventuali variazioni utilizzando il modulo Mod. CM1Var, non essendo più possibile la stipula di nuovi contratti.

L'Inps decide l'iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Questa si intende accolta in assenza di notifica di un provvedimento di rifiuto.

Il termine per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta dall'Inps con l'unico scopo di acquisire ulteriori elementi indispensabili per la decisione.

Contro la decisione, gli interessati possono ricorrere alla *Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (Inps)*.

I contributi



L'importo dei contributi da versare si calcola sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge.

Le quattro fasce, legate al reddito agrario e alle giornate lavorative (rispettivamente 156, 208, 256 e 312) necessarie per la conduzione del fondo, sono:

- prima fascia: fino a 232,40 euro (156 giornate)
- seconda fascia : da 232,41 euro a 1.032,91 euro (208 giornate)
- terza fascia: da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro (256 giornate)
- quarta fascia: oltre 2.324,05 euro (312 giornate)

Quanto si paga

Per calcolare la base imponibile per ogni fascia di reddito è sufficiente moltiplicare le giornate per il reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente con decreto ministeriale (per l'anno 2005 è pari a 43,96 euro). Al reddito così determinato vengono applicate le seguenti aliquote:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubi-

cate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;

alle quali si aggiungono:

- 0,55 euro a giornata (nel limite massimo di 156 giornate annue) come contributo addizionale ;
- 7,49 euro annui come contributo dovuto per l'indennità di maternità;
- 768,50 euro annui (ridotti a 532,18 euro per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate) come contributo dovuto per l'*Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali* (Inail).

Non sono tenuti al pagamento del contributo annuo in cifra fissa, per infortuni sul lavoro, gli imprenditori agricoli a titolo principale, in quanto non effettuano manualmente le lavorazioni che sono affidate alla manodopera subordinata o ai contoterzisti.

Per i coloni e i mezzadri i contributi sono per metà a carico del concedente (proprietario del fondo) e per metà a carico del mezzadro o del colono. Il concedente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte del mezzadro o del colono, salvo il diritto di rivalsa.

DA RICORDARE

I lavoratori con più di 65 anni di età, già pensionati nella gestione dei lavoratori autonomi, possono chiedere che il contributo previdenziale venga ridotto del 50%. In caso di pensione calcolata con il sistema retributivo (vedi il paragrafo *Quali pensioni*), l'eventuale supplemento di pensione è ridotto della metà. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.

Quando e come si paga

I versamenti contributivi devono essere effettuati in quattro rate alle seguenti scadenze:

16 luglio

16 settembre

16 novembre

16 gennaio dell'anno successivo.

Nel settore agricolo la contribuzione è unificata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali sono riscossi attraverso un'unica procedura.

Il pagamento deve essere effettuato con il **modello F24** che viene spedito dall'Inps agli interessati ed è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.



Quali pensioni

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995; viene infatti adottato:

- il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
- il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- il sistema misto per i lavoratori con anzianità, a tale data, inferiore ai 18 anni.

Il sistema di calcolo **contributivo**, che andrà a sostituire del tutto quello retributivo, si basa sulla totalità dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Il sistema di calcolo **retributivo** si basa invece sulla media delle retribuzioni - o redditi, per i lavoratori autonomi - percepite negli ultimi anni lavorativi (10 anni per i lavoratori dipendenti, 15 anni per i lavoratori autonomi).

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo (per gli assicurati dal 1° gennaio 1996) si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, almeno 57 anni, e di contribuzione, almeno 5 anni di contributi effettivamente versati (sono esclusi i contributi figurativi). Se l'assicurato ha 40 anni di contri-

buti si tiene invece conto di tutta la contribuzione, compresa quella figurativa. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene solo se è superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale. La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e almeno 20 anni di contributi.

A differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

La pensione di anzianità

Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. E' necessario però aver maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età. Si può prescindere dall'età, se si ha una anzianità contributiva di almeno 40 anni.

Per andare in pensione di anzianità i lavoratori autonomi, oltre ad avere i requisiti di età e contribuzione, devono osservare uno specifico calendario, stabilito per legge, che apre finestre di uscita in base alle quali viene stabilita la decorrenza della pensione. Le date segnalate nella tabella che segue sono le prime decorrenze utili; una volta raggiunti i requisiti, la pensione può essere richiesta da qualsiasi decorrenza successiva.

Data entro la quale si maturano i requisiti	Decorrenza della pensione
1°trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
2°trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
3°trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
4°trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

DA RICORDARE

A differenza dei lavoratori dipendenti, gli autonomi possono continuare a prestare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.

L'assegno ordinario di invalidità

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo (invalidità al 66,6%), in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui al-

meno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva. Vale infatti solo per tre anni ed è rinnovabile su domanda dell'interessato per altre due volte consecutive, dopo le quali l'assegno diventa definitivo.

L'assegno viene concesso anche se l'interessato continua a lavorare.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contribuito da lavoro viene considerato utile per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. L'importo di tale pensione non potrà comunque risultare inferiore a quello dell'assegno di invalidità che si percepiva al compimento dell'età pensionabile.

La pensione di inabilità

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);



Quali pensioni

- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa: è necessaria, pertanto, la cancellazione dagli elenchi nominativi di categoria presso gli uffici dell'Inps.

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un *bonus contributivo* corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne. Il bonus non può comunque superare i 40 anni di anzianità contributiva.

Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

La pensione ai superstiti

E' una pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta al compo-

nenti del suo nucleo familiare.

Questa pensione può essere:

- **di reversibilità:** se la persona deceduta era già pensionata;
- **indiretta:** se la persona, al momento del decesso, non era ancora titolare di pensione. La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui minimo 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Dal 1° gennaio 1996 l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare.

L'assegno infatti viene ridotto del 25%, del 40% o del 50% a seconda dei redditi percepiti. Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, gli studenti o gli inabili.

Il trattamento minimo

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge. L'importo del trattamento minimo di pensione

varia di anno in anno e, a seconda del reddito, può essere incrementato dalle *maggiorazioni sociali*. Per il 2005 l'importo del trattamento minimo è pari a 420,02 euro.

Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo occorre non superare determinati limiti di reddito personali e coniugali, il cui importo varia di anno in anno, così come varia quello della pensione.

Il reddito personale per il 2005 non deve superare l'importo di 10.920,51 euro (pari al doppio dell'importo annuo della pensione minima Inps). Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, non deve superare l'importo di 27.301,30 euro (pari a cinque volte l'importo annuo della pensione minima Inps) per le pensioni con decorrenza 1994; se invece la pensione decorre da data successiva, l'importo da non superare, per ottenere l'integrazione totale, è di 16.380,78 euro.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può comunque essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.

Le pensioni supplementari

I lavoratori agricoli autonomi possono avere diritto alla pensione Inps anche se cessano la propria attività senza aver versato il numero minimo di contributi settimanali necessari. Ciò

a condizione che il soggetto richiedente sia titolare di una pensione *principale* liquidata da altri fondi previdenziali (Inpdap, Fondi speciali etc.) A questa quindi si aggiunge un'altra pensione, detta *supplementare*, che viene liquidata in relazione alla contribuzione accreditata, indipendentemente dal numero dei contributi versati. Questa prestazione spetta al compimento dell'età pensionabile stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

DA RICORDARE

La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero dei contributi versati. E' calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo. Spetta anche ai familiari superstiti.

Dal 1° gennaio 2003 i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Coloro i quali sono andati in pensione prima del 1° gennaio 2003 possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente anche nei seguenti casi:

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro



- se la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- se il titolare della pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne).

Esclusi tali casi, tutte le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente; sono invece parzialmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (pari a 420,02 euro per il 2005).

Le pensioni di vecchiaia sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; l'assegno di invalidità è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che l'interessato abbia almeno 40 anni di contributi.

Per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo nulla è cambiato in materia di cumulo con i redditi da lavoro:

- i pensionati con età inferiore a 63 anni che svolgono lavoro dipendente perdono l'intera pensione; coloro i quali svolgono lavoro autonomo perdono il 50% della parte di pensione eccedente il trattamento minimo;
- i pensionati con età pari o superiore a 63 anni, sia che svolgano lavoro dipendente

sia che svolgano lavoro autonomo, perdono il 50% della parte di pensione eccedente il trattamento minimo.

Le prestazioni non pensionistiche

Gli assegni familiari

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni in attività hanno diritto agli assegni familiari esclusivamente in favore dei figli minori, studenti o inabili e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico; gli imprenditori a titolo principale, invece, sono totalmente esclusi dal diritto agli assegni familiari.

L'importo degli assegni è di 8,18 euro mensili per ciascuno dei familiari.

I pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno diritto, su domanda, alle quote di maggiorazione della pensione per i familiari a carico.

Le persone per le quali possono essere percepite tali maggiorazioni sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli - a cui sono equiparati gli adottivi, i naturali e gli affiliati - che siano minori di 18 anni o inabili o studenti (per gli studenti scuola superiore la maggiorazione è riconosciuta fino ad un massimo di 21 anni; per gli universitari a seconda della durata del corso di studi, e comunque non oltre i 26 anni).

La misura della maggiorazione è di 10,21 euro mensili per ciascuno dei familiari.

Per avere diritto agli assegni familiari bisogna tenere conto dei redditi perso-

nali e dei redditi della famiglia.

Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali - di qualsiasi natura - non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno. Per l'anno 2005 tale importo è pari 591,53 euro per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato.

Per il riconoscimento delle prestazioni occorre anche che il nucleo familiare (composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari) non superi determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale.

L'indennità di maternità

L'indennità pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio spetta anche alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone. A partire dal 2001 tale indennità è riconosciuta anche alle imprenditrici agricole a titolo principale che siano iscritte, prima del periodo di astensione, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e che abbiano pagato regolarmente i contributi.

L'indennità è pagata nei due mesi precedenti

Le prestazioni non pensionistiche

la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva.

La misura dell'indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione minima giornaliera stabilita anno per anno dalla legge per la qualifica degli operai agricoli a tempo indeterminato, vigente nell'anno precedente il parto.

Per ottenere l'indennità occorre presentare una domanda sull'apposito modulo (Mod. IND/MAT. Lav. Aut.), reperibile presso le sedi Inps. La domanda deve essere corredata da un certificato medico rilasciato dalla *Azienda Sanitaria Locale* (ASL) competente per territorio, **attestante la data del parto.**

Alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati dopo il 1° gennaio 2000, spetta anche l'astensione facoltativa, limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro il primo anno di vita del bambino.

L'indennità facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente. Durante il periodo di congedo parentale, richiesto e fruito, resta sospeso l'obbligo contributivo.



Collana "Le Guide"

Direttore: Raffaello Marchi

Coordinatore: Annalisa Guidotti

Testi: Iride Di Palma, Progetto per la gestione e lo sviluppo dell'area agricola

Progetto grafico: Peliti Associati

Illustrazioni: Paolo Cardoni

Grafico: Valeria Valdiserri

Stampa: Tipografia Litografia Spoletina "Del Gallo Editore"